



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 11/05/2023	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.
-------------------------	--

L'anno **duemilaventitré** il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **18:30** in Faicchio, nella Sala delle adunanze, su invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale e consegnato ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LOMBARDI NINO	Si	
Vice Sindaco	BORRELLI PAOLA	Si	
Consigliere	UCCI ANTONIO	Si	
Consigliere	DI LEONE ANGELO	Si	
Consigliere	RICCIO RAFFAELE		Si
Consigliere	GUARINO ARMANDO	Si	
Consigliere	GAUDIO MICHELE	Si	
Consigliere	ONOFRIO ANTONIO	Si	
Consigliere	MARTONE SEBASTIANO	Si	
Consigliere	PALMIERI MATARAZZO GAETANA MARIA	Si	
Consigliere	MAZZARELLA DOMENICO	Si	
Consigliere	INGLESE FABRIZIO	Si	
Consigliere	PORTO GRETA SERENA	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale **Armando GUARINO**

Partecipa il Segretario Comunale: **Dott. Carlo PISCITELLI**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 recante " Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" che disciplina gli aspetti in materia dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

Preso Atto:

- Che l'art. 23 della richiamata legge regionale istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Benevento per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento;
- Che l'ARERA, con la citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif. del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe, con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- Che l'allegato 1 alla richiamata deliberazione n. 443/2019, all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri Enti competenti secondo la normativa vigente;

Dato atto che il Comune di Faicchio, in data 05.05.2023, prot. n. 2741, ha provveduto a trasmettere all'EdA gestione rifiuti di Benevento, nella qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), la documentazione necessaria ai fini della validazione del PEF 2022 – 2025 – Annullamento della determinazione del Direttore Generale dell'ETC n.77 del 25.05.2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'ETC n.85 del 11.05.2023, trasmessa a questo Ente in pari data e acquisito al prot.2597/2023, avente ad oggetto "*Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Faicchio secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) in attuazione delle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e n. 363/2021/R/RIF*" - Annullamento della determinazione del Direttore Generale dell'ETC n.77 del 25.05.2022";

Preso Atto:

- Che con la suddetta determinazione è stato stabilito che la tariffa complessiva riconosciuta per l'annualità 2023 è pari ad €. 628.723,00, di cui €. 289.549,00 per componente variabile ed €. 339.174,00 per componente fissa;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e

delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
2. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
3. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la

determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "B";

- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 90% a carico delle utenze domestiche e per il 10% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- 1° rata 31/08/2023;
- 2° rata 31/10/2023;
- 3° rata 31/12/2023;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/07/2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Economico Finanziario (art. 49 I comma D. Lgs n. 267/2000);

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con determinazione del Direttore Generale dell'ETC n. 85 del 11.05.2023 è pari ad €.628.723,00, di cui €. 289.549,00 per componente variabile ed €. 339.174,00 per componente fissa;

Di Approvare le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "B");

Di Dare Atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023 (Allegato A);

Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilate, così come risultante dal piano finanziario;
- ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 143/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale stabilita dalla provincia di Benevento;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI, è pari al 5%, giusta delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 12 del 19.01.2023;

Di stabilire che la Tassa dovuta per l'anno 2023 dovrà essere versata in n. 3 rate bimestrali, alle scadenze di seguito riportate:

- 1° rata 31/08/2023;
- 2° rata 31/10/2023;
- 3° rata 31/12/2023.

Di trasmettere la presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (ETC) (Ambito Territoriale Ottimale Benevento) per i relativi adempimenti;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Faicchio, 11/05/2023

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Faicchio, 11/05/2023

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Armando GUARINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data 26/05/2023 con n. 269/2023 del registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Faicchio, 26/05/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ESEGUIBILITA'/ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

4. dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Faicchio, 26/05/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

È copia conforme all'originale.

Faicchio, lì 26/05/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI

Determinazione del Direttore Generale

n° 85 del 11 maggio 2022

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022-2025 DEL COMUNE DI FAICCHIO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA N° 443/2019/R/RIF E N° 363/2021/R/RIF - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N° 77 DEL 25 MAGGIO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

che la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

che l'art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Benevento per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);

che l'art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

che l'art. 32, comma 1, della medesima L.R. assegna al Direttore Generale la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EdA;

che il Consiglio d'Ambito dell'EdA Benevento, con propria Deliberazione n° 11 del 08.08.2019 ha nominato il Dott. Massimo Romito quale Direttore Generale dell'EdA Benevento;

Premesso, altresì:

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

che la medesima Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019/A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

che la citata Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del

31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

che l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n° 443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe, con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente Deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

che la medesima Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Determinazione n° 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n° 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato:

che all'ETC sono attribuite – ex art. 7 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif - le seguenti competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
- b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del medesimo PEF;
- c) la redazione delle Sezioni 1, 4 e 5 della relazione di accompagnamento al PEF rimessa in schema nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla delibera 363/2021);
- d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e) l'assunzione della determinazione di approvazione della "proposta tariffaria" nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- f) la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle inerenti Deliberazioni nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (approvazione in sede locale);

Considerato:

che l'EdA Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente* (ETC) e sulla scorta della documentazione all'uopo trasmessa a cura del Comune di Faicchio, ha predisposto la Relazione comprendente le valutazioni dell'ETC previste al punto 4 del menzionato Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021;

che l'EdA Benevento, con propria Determinazione n° 77 assunta in data 25 maggio 2022, notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata al comune interessato giusta nota di trasmissione prot. n° 748, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Faicchio, stabilendo, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, che il corrispettivo complessivo riconosciuto per il periodo tariffario 2022-2025 fosse pari a:

- per l'anno **2022** ad € **463.475** (EuroQuattrocentosessantatremilaquattrocentosettantacinque/00) dei quali € 289.810 per componente variabile ed € 173.666 per componente fissa;
- per l'anno **2023** ad € **471.282** (EuroQuattrocentosettantunomiladuecentoottantadue/00) dei quali € 289.549 per componente variabile ed € 181.733 per componente fissa;
- per l'anno **2024** ad € **465.061** (EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00) dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa;
- per l'anno **2025** ad € **465.061** (EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00) dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa;

Considerato, altresì:

che il Comune di Faicchio, con propria nota prot. n° 2741 del 05.05.2023, acquisita al protocollo dell'EdA Benevento in data 08.05.2023 al progressivo n° 448, ha inoltrato all'ETC "*Richiesta di rettifica con istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del MTR-2 del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025, anno 2023 ...*" dando evidenza che, con decorrenza dal mese di novembre 2022, la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché il servizio di spazzamento delle viabilità – fino alla medesima data effettuata direttamente a cura dell'Ente Comune – è stato affidato a soggetto terzo con contestuale modifica dell'esistente Piano Industriale con introduzione di elementi migliorativi del servizio sia in termini qualitativi che quantitativi;

che a fronte di tale sostanziale modifica, si è registrato un incremento complessivo del costo che per l'anno solare 2023 risulta pari ad € 157.441,00 e pertanto il Comune di Faicchio ha presentato richiesta di revisione del PEF così come validato dall'ETC con la menzionata Determinazione n° 77/2022, unitamente all'istanza di superamento del limite di crescita ex art. 4.6 del MTR-2;

che la menzionata richiesta di rettifica con istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del MTR-2 si rende indispensabile, come esplicitamente dichiarato dal comune: "*... per consentire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e la sana gestione*";

che il Comune di Faicchio ha trasmesso, a supporto della richiesta di rettifica con istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del MTR-2, la seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnica predisposta cura del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Faicchio, integrativa della Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
- 2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Faicchio n° 25 del 15.09.2021 recante: *"Servizio di raccolta differenziata e smaltimento rsu porta a porta". Relazione sull'affidamento del servizio (art. 34, comma 20, legge 221/2012) e piano industriale. Approvazione"*;
- 3) Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo n° 259 del 05.08.2022 recante: *"Servizio triennale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana. Appalto e rifotto impatto ambientale – Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva servizio"*;
- 4) Contratto di Servizio di Rep. n° 05/2022 ad oggetto: *"Servizio triennale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana – appalto a ridotto impatto ambientale nel territorio comunale di Faicchio"* dal 01/11/2022 al 31/10/2025;
- 5) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 con allegata copia di valido documento di identità del legale rappresentante del Comune;

Preso Atto che, sulla scorta di quanto comunicato dal Comune di Faicchio con la richiamata nota di rettifica e dell'allegata documentazione, si rende necessario procedere alla rielaborazione del PEF di competenza dell'ETC ed alla conseguente validazione dello stesso, con rideterminazione dell'importo complessivo riconosciuto per l'anno fiscale 2023, dando atto che – come esplicitamente dichiarato dal comune - per il successivo biennio del PEF (anni 2024 e 2025), sulla scorta dei dati di bilancio del Comune e del nuovo soggetto gestore, provvederà all'aggiornamento secondo le modalità ed i criteri individuati da ARERA con proprio specifico provvedimento;

Ribadito:

che l'art. 7.1 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif prevede che *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

che l'art. 7.4 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif stabilisce che *"Gli organismi competenti... validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni"*;

che l'art. 7.5 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif stabilisce che: *"Gli organismi competenti... assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità"*;

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;
b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;

che l'art. 7.6 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif statuisce che la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: “da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022”;

che l'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif statuisce che: “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

che l'Allegato 2 alla Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 2/2021/DRIF riporta lo schema tipo della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 5) della medesima relazione;

che con Determinazione del D.G. n° 12 del 18 marzo 2022 sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per la definizione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito” ai sensi della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

Vista la Relazione contenente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente così come previste al punto 5) dell'Allegato 2 della già menzionata Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)n° 02/2021/DRIF, redatta nell'osservanza degli indirizzi operativi approvati con la citata Determinazione del D.G. n° 12/2022 ed allegata alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (Sub A);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8.4 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif, “...è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ...”;

Ritenuto, altresì necessario, sulla scorta della documentazione trasmessa dal Comune di Faicchio con propria nota prot. n° 2741 del 05.05.2023, acquisita al protocollo dell'EdA Benevento in data 08.05.2023 al progressivo n° 448, provvedere all'annullamento della propria Determinazione n° 77/2022 e procedere nuovamente alla validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Faicchio ed alla rideterminazione dell'importo complessivo riconosciuto;

Accertato che la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Verificato che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, della L. n° 190/2012 (Anticorruzione);

Dato Atto che, con la sottoscrizione, il proponente attesta la regolarità tecnica e contabile del presente Atto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, e ss.mm.ii.;

Viste e richiamate:

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le Deliberazioni ARERA n° 443/2019, n° 238/2020 e n° 363/2021;
- le Determinazioni ARERA n° 02/2020 e n° 2/2021
- la Determinazione del D.G. n° 12/2022;
- la Determinazione del D.G. n° 77/2022

DETERMINA

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:

- 1) **di annullare** la propria **Determinazione n° 77 del 25 maggio 2022** recante: *“Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Faicchio secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2) ed in attuazione delle deliberazioni ARERA n° 443/2019/R/rif e n° 363/2021/R/rif”*;
- 2) **di validare** – il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del **Comune di Faicchio**, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento (*Sub A*), come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 2/2021/DRIF e di modello di calcolo MTR-2 (*Sub B*) nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 443/2019 e 363/2021;
- 3) **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 2/2021/DRIF, **il corrispettivo complessivo riconosciuto per il periodo tariffario 2022-2025 è pari a:**
 - per l'anno **2022** ad **€ 463.475** (*EuroQuattrocentosessantatremilaquattrocentosettantacinque/00*) dei quali € 289.810 per componente variabile ed € 173.666 per componente fissa;
 - per l'anno **2023** ad **€ 628.723** (*EuroSeicentoventottomilasettecentoventitre/00*) dei quali € 289.549 per componente variabile ed € 339.174 per componente fissa;

- per l'anno **2024** ad € **465.061** (*EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00*) dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa;
 - per l'anno **2025** ad € **465.061** (*EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00*) dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa;
- 4) **di dare atto** che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione della medesima si rilascia formalmente parere favorevole;
 - 5) **di trasmettere** dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario, ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, alla delibera comunale di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari ed alla documentazione richiesta in coerenza con gli obiettivi definiti dell'art. 7.4 della deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif;
 - 6) **di notificare**, altresì, a mezzo posta elettronica certificata la presente Determinazione al Comune di Faicchio per i successivi adempimenti di competenza;
 - 7) **di disporre** che la presente determinazione sia pubblicata - secondo la vigente normativa di settore - all'Albo Pretorio *on line* dell'ATO Rifiuti Benevento, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(Legge Regionale n° 14/2016)

Revisione 2023 della ***“Relazione di validazione del*** ***PEF 2022-2025 redatta*** ***dall’ETC per il Comune di*** ***Faicchio (BN)”***

Delibera ARERA n° 363/2021/R/rif

Ambito Territoriale Ottimale Benevento

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

Indice

Premessa.....	3
1 – Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione	6
1.1 – Comune ricompreso nell’Ambito Tariffario	6
1.2 – Soggetti gestori per l’Ambito Tariffario	6
1.3 – Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 – Documentazione per l’Ambito Tariffario	6
1.5 – Altri elementi da segnalare	9
2 – Attività di Validazione	9
3 – Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente	10
3.1 – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
3.1.1 – Coefficiente di recupero di produttività.....	11
3.1.2 – Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni del perimetro gestionale)	12
3.1.3 – Coefficiente C_{116}	14
3.3 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	14
3.2.1 – Componente Previsionale CO_{116}	14
3.2.2 – Componente Previsionale CQ	16
3.2.3 – Componente Previsionale COI.....	17
3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	19
3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing.....	20
3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”	20
3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”.....	20
3.5 – Conguagli.....	23
3.6 – Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario.....	23
3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	23
3.8 – Rimodulazione dei conguagli.....	24
3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffaria che eccede il limite alla variazione annuale	24
3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	24
3.11 – Ulteriori detrazioni	27
3.12 – Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025.....	28

Premessa

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha dato avvio ad una ampia ed articolata attività di regolazione del ciclo di gestione dei rifiuti urbani orientata verso il superamento della frammentazione gestionale delle aziende, centralizzando la funzione degli Enti d'ambito e dando forte impulso alle gestioni associate dei Comuni in un'ottica di maggiore efficienza organizzativa ed economica.

La Delibera n° 443 del 31 ottobre 2019 ha stabilito, infatti, che la procedura di validazione dei *Piani economico-finanziari* (PEF) trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del *Metodo Tariffario* del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) che ha sostituito il *Metodo Tariffario Normalizzato* (MTN) come previsto dal D.P.R. n° 158 del 07 aprile 1999.

Alla scadenza del primo periodo regolatorio, ARERA ha approvato, con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, il nuovo metodo tariffario (*MTR-2*) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La nuova regolazione MTR-2, pur confermando l'impianto generale del MTR, introduce per la prima volta la *programmazione quadriennale delle tariffe* e l'applicazione di *standards e livelli minimi di qualità del servizio* a cui dovranno adeguarsi comuni e gestori e dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe.

Inoltre, a differenza del MTR, che introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, con il MTR-2 vengono regolate anche le *tariffe di accesso agli impianti* di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito della programmazione quadriennale, premiando le *best practices* in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche nonché il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti, penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

All'ETC, quindi, ai sensi dell'art. 7 della citata Deliberazione ARERA n° 363/2021, sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune, da effettuarsi in tempi utili per consentire all'ETC di esperire le procedure di validazione ed all'Ente di assumere le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- 2) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal nuovo *Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti* (MTR-2) ed il consolidamento del medesimo PEF;
- 3) la redazione della *Relazione di Accompagnamento al PEF* per le parti di pertinenza secondo lo schema riportato all'Allegato 2 della Determinazione n° 02/DRIF/2021 del 04 novembre 2021, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (articolo 4.6 dell'Allegato A alla delibera 363/2021);
- 4) la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5) l'assunzione della determinazione di approvazione della "proposta tariffaria" - costituita da PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità (Allegati 3 e 4 della Determinazione n° 02/2021) - nei termini utili;
- 6) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e della "proposta tariffaria" inerente al servizio integrato o ai singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale con deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento).

L'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha il compito di:

- a) *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - 1) *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - 2) *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - 3) *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*
- b) *determinare il fattore di sharing (b) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;*
- c) *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance (ωa), sempre nei ranges individuati da ARERA;*
- d) *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali:*

- gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), con particolare riferimento alla coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
 - il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2) anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
- e) valutare la possibilità di valorizzare il coefficiente C116a che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $C0116_{TV,a}^{exp}$ e $C0116_{TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
- f) verificare e controllare l'equilibrio economico finanziario utilizzando una procedura partecipata con il soggetto gestore.

L'art. 28.4 dell'Allegato 1 alla menzionata Deliberazione ARERA n° 363/2021, infine, statuisce che: "Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".

L'ATO Rifiuti Benevento, in totale sinergia di intenti con ARERA, le cui azioni sono tese alla realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del Piano economico finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche e sia soggetto ad una governance multilivello, ed al fine di eliminare ogni alea di discrezionalità assegnata all'ETC dalla Delibera n° 363/2021, ha predisposto - a cura del Direttore Generale - uno specifico documento che vincola la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo, fermi restando i ranges numerici stabiliti da ARERA.

Tale indirizzo operativo - approvato con Determinazione del D.G. n° 12 assunta in data 18 marzo 2022 - viene adottato per la validazione di tutti i PEF predisposti dai comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento.

La presente Relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo rimesso in Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021.

1 - Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione, impianti

1.1 - Comune ricompreso nell'Ambito Tariffario

La presente relazione riguarda l'ambito tariffario del **Comune di Faicchio (BN)** facente parte dell'ATO Rifiuti Benevento.

1.2 - Soggetti gestori per l'Ambito Tariffario

L'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione n° 363/2021/R/rif definisce il **"gestore"** come: *"...il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario"*.

Dalla relazione di accompagnamento redatta a cura del Comune di Faicchio allegata alla documentazione trasmessa in data 18.05.2022 per la validazione del PEF 2022-2025, si rilevava che: *"Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana il Comune di Faicchio svolge tutte le attività connesse alla gestione del servizio, sia quelle relative all'attività di raccolta e trasporto che quelle relative alla gestione della TARI"*.

1.3 - Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con propria Deliberazione di G.R. n° 190 del 20.04.2022 recante: *"Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 allegato"*, invitata per l'esecuzione in data 26.04.2022, notificata all'ATO Rifiuti Benevento in data 27.04.2022, giusta nota di trasmissione prot. n° PG/2022/0222407, ed acquisita al protocollo dell'EdA in pari data al progressivo n° 472, ha provveduto ad individuare, nell'ambito del sistema impiantistico regionale, gli impianti definiti *"minimi"* ed *"intermedi"*, in attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021 e del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

1.4 - Documentazione per l'Ambito Tariffario

L'ATO Rifiuti Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente*, ha ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Faicchio a mezzo posta elettronica certificata in data 18.05.2022, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 678:

- 1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema

- riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
- 2) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
 - 3) tool MTR-2 compilato per le parti di competenza del Comune.

Verificato che la documentazione trasmessa risultava incompleta e non sufficiente ai fini della validazione, con nota prot. n° 696 del 20.05.2022, l'EdA chiedeva al Comune di Faicchio l'integrazione della medesima documentazione; in riscontro alla richiesta, il Comune trasmetteva a mezzo posta elettronica certificata in data 23.05.2022, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 710, la seguente documentazione ad integrazione e parziale sostituzione di quella inviata in data 18.05.2022:

- 4) copia documento di identità del legale rappresentante del Comune;
- 5) Stampa *benchmark di riferimento* relativo agli anni 2020 e 2021;
- 6) tool MTR-2 completo e correttamente compilato per le parti di competenza del Comune (in sostituzione di quello inviato in data 18.05.2022).

L'ETC, quindi, nel ritenere la documentazione complessivamente trasmessa completa ed esaustiva, ha proceduto alla validazione del PEF 2022-2025.

Nel dettaglio, sulla base della documentazione tramessa a cura del Comune, ha provveduto a predisporre la Relazione di competenza rubricata: "*Relazione di validazione del PEF 2022-2025 redatta dall'ETC per il Comune di Faicchio (BN)*" comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente previste al punto 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n° 2/2021.

Con propria Determinazione n° 77 del 25 maggio 2022, trasmessa a mezzo pec al Comune di Faicchio giusta nota di trasmissione prot. n° 748/2022, il Direttore Generale dell'EdA Benevento - alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC ed a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo - ha validato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Faicchio, stabilendo che il corrispettivo complessivo riconosciuto per il periodo tariffario 2022-2025 fosse pari a:

- per l'anno **2022** ad € **463.475** (*EuroQuattrocentosessantatremilaquattrocento-settantacinque/00*) dei quali € 289.810 per componente variabile ed € 173.666 per componente fissa;
- per l'anno **2023** ad € **471.282** (*EuroQuattrocentosettantunomiladuecentoottantadue/00*) dei quali € 289.549 per componente variabile ed € 181.733 per componente fissa;
- per l'anno **2024** ad € **465.061** (*EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00*)

- dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa;
- per l'anno **2025** ad **€ 465.061** (*EuroQuattrocentosessantacinquemilasessantuno/00*)
dei quali € 284.293 per componente variabile ed € 180.766 per componente fissa.

Il Comune di Faicchio, con propria nota prot. n° 2741 del 05.05.2023, acquisita al protocollo dell'EdA Benevento in data 08.05.2023 al progressivo n° 448, ha inoltrato all'ETC *"Richiesta di rettifica con istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 del MTR-2 del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025, anno 2023 ..."* dando evidenza che, con decorrenza dal mese di novembre 2022, la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché il servizio di spazzamento delle viabilità – fino alla medesima data effettuata direttamente a cura dell'Ente Comune – è stato affidato a soggetto terzo con contestuale modifica dell'esistente Piano Industriale con introduzione di elementi migliorativi del servizio sia in termini qualitativi che quantitativi.

A fronte di tale sostanziale modifica, si registra un incremento complessivo del costo che per l'anno solare 2023 risulta pari ad € 157.441,00 e pertanto il Comune di Faicchio ha presentato la menzionata richiesta di revisione del PEF approvato unitamente all'istanza di superamento del limite di crescita ex art. 4.6 del MTR-2.

A tal fine, il comune ha allegato alla citata richiesta di revisione, la seguente documentazione:

- a) Relazione tecnica predisposta cura del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del Comune di Faicchio;
- b) Deliberazione del Consiglio Comunale di Faicchio n° 25 del 15.09.2021 recante: *"Servizio di "raccolta differenziata e smaltimento rsu porta a porta". Relazione sull'affidamento del servizio (art. 34, comma 20, legge 221/2012) e piano industriale. Approvazione"*;
- c) Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo n° 259 del 05.08.2022 recante: *"Servizio triennale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana. Appalto e rifotto impatto ambientale – Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva servizio"*;
- d) Contratto di Servizio di Rep. n° 05/2022 ad oggetto: *"Servizio triennale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana – appalto a ridotto impatto ambientale nel territorio comunale di Faicchio"* dal 01/11/2022 al 31/10/2025;
- e) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
- f) copia documento di identità del legale rappresentante del Comune.

1.5 – Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di dover segnalare altri elementi.

2 – Attività di Validazione

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Faicchio, anche nella qualità di gestore del servizio, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif; nello specifico ha verificato:

- a) la coerenza* degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) il rispetto* della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 – Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente

3.1 – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

L'art. 4 del MTR-2, rubricato "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \quad \text{dove}$$

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato tramite la seguente formula (co. 4.3 del MTR):

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a \quad \text{dove}$$

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4% (tabella 4.3 del MTR-2);
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3% (tabella 4.3 del MTR-2);

L'Ente Territorialmente Competente prende preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato *tool* di calcolo, indicate con $\sum T_{max,a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = € 463.475 = T_{max,2022}$$

$$T_{a,2023} = € 471.282 = T_{max,2023}$$

$$T_{a,2024} = € 465.061 = T_{max,2024}$$

$$T_{a,2025} = € 465.061 = T_{max,2025}$$

Nel seguito viene descritta la procedura di determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

3.1.1 – Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

Determinazione del valore del Coefficiente di Recupero Produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - ✓ in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:
$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$
con " q_{2020} " che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
 - ✓ il *Benchmark* di riferimento (pari – trattandosi nel caso specifico di singolo comune - al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n° 147/2013);
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_1, a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2, a) rispetto agli obiettivi comunitari come riportato nella tabella che segue, distinguendo tra due livelli di qualità ambientale delle prestazioni definiti rispettivamente "*insoddisfacente o intermedio*" e "*avanzato*" in funzione di γ_a [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nel caso specifico, dalle dichiarazioni rese dal Comune di Faicchio, si verifica che:

- il costo unitario effettivo $CUeff_{2020} = \text{€cent/Kg } 46,74$
- il quantitativo di rifiuti $q_{2020} = 929 \text{ t}$
- il *Benchmark* di riferimento = cent€/kg 37,07

a seguito della determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 (vedasi § 3.4.2) si ottiene $1 + \gamma_a = 0,8122$ [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

si determina che il livello di qualità ambientale delle prestazioni risulta "avanzato" in quanto il rapporto $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e $CUeff_{2020} > Benchmark$.

Con riferimento alla precedente tabella, pertanto, ed attesa la valenza che il detto coefficiente assume nella definizione del *limite di crescita annuale delle entrate tariffarie*, si decide - operando a vantaggio della tariffa - di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento: quindi, nel caso specifico $X_a = 0,11\%$

3.1.2 - Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4 % secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021 rimessa nel seguito.

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3 % secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021 rimessa nel seguito.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA I</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa = 0 \%$	<u>SCHEMA II</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa = 0 \%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA III</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa \leq 4 \%$	<u>SCHEMA IV</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa \leq 4 \%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali ai fini dell'attribuzione dei valori:

- valore massimo dell'intervallo di riferimento calcolato proporzionalmente al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali.

Valori attribuiti (QLa , PGa):

Nel caso specifico, nella Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune di Faicchio, si dichiara che non sussistono variazioni del perimetro gestionale.

Per quanto attiene, invece, la definizione del livello di qualità delle prestazioni, si fa riferimento ai dati più recenti inerenti alle percentuali di raccolta differenziata certificati dall'ORGR Campania (anni 2019 e 2020).

Nel caso del Comune di Faicchio si rileva che:

- a) la percentuale di raccolta differenziata certificata per l'anno 2020, pari all'84,30 %, risulta in crescita di 4,12 punti percentuali rispetto a quella rilevata nell'anno 2019, pari all'80,18%;
- b) il tasso di riciclaggio per l'anno 2020, pari al 64,96 %, risulta in crescita di 0,86 punti percentuali rispetto a quello rilevato nell'anno 2019, pari al 64,10 %;

Avendo, pertanto, rilevato un miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni, si applica lo "Schema III" della tabella precedente, assegnando al coefficiente QLa il valore massimo del *range* in considerazione che il miglioramento rilevato attiene ad entrambi i fattori presi in considerazione:

$PGa = 0,00 \%$ (assenza di variazioni nelle attività gestionali)

$QLa = 4,00 \%$ (miglioramento dei livelli di qualità)

3.1.3 – Coefficiente C_{116}

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per ciascun anno a {2022,2023, 2024, 2025}, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Faicchio ha dichiarato che non si rilevano esigenze di valorizzazione dei costi connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020.

3.2 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del *MTR-2*, l'Ente territorialmente competente rende conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità

3.2.1 – Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n° 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di

assimilazione disciplinato a livello locale;

- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n° 152/2006 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CO_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n.° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato nell'ambito dell'intervallo:

$$0\% \leq CO_{116a} \leq 3\%$$

Al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente CO_{116a} , compreso entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021, e garantire – come già in precedenza evidenziato – che la costruzione del *Piano Economico Finanziario* (PEF) avvenga seguendo regole definite e univoche, con eliminazione di ogni alea di discrezionalità assegnata all'ETC, si ritiene di dover attribuire al medesimo coefficiente un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto.

Qualora siano disponibili i soli dati forniti dal soggetto gestore e/o dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020 $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$, verrà attribuito al coefficiente CO_{116a} un valore - sempre contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora, inoltre, siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito

dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020, al coefficiente CO_{116a} verrà assegnato un valore percentuale – anche in tal caso contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021, si ridurrà al valore massimo predeterminato da ARERA pari al 3 %; ovviamente alcuna modifica verrà apportata la rapporto percentuale determinato ove quest'ultimo risulti minore o uguale al 3%.

Nel caso in cui, infine, il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico conseguentemente all'adozione del D. Lgs. n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto, al coefficiente C_{116a} verrà attribuito valore nullo (0 %).

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Faicchio ha dichiarato di non ravvisare l'esigenza di copertura delle summenzionate componenti previsionali, al coefficiente è attribuito il seguente valore:

$C_{116a} = 0 \%$.

3.2.2 – Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione, ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n° 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Il Comune di Faicchio ritiene opportuno valorizzare la componente previsionale CQ per un importo complessivo di € 11.500,00 come da tabella che segue:

Descrizione spesa	Anno	Importo
Personale addetto	2023	5.000,00
Utenze (energia elettrica, connessione internet)	2023	500,00
Postazione di lavoro (monitor, stampante unità centrale, scrivania, poltrona)	2023	1.250,00
Materiali di consumo (carta, toner, cartelline penne ecc.)	2023	750,00
Supporto per adeguamento	2023	2.500,00
Spese per imprevisti	2023	1.500,00
Totale		11.500,00

3.2.3 – Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Le dette componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Il Comune di Faicchio, in sede di richiesta di validazione del PEF 2022-2025, ha ritenuto di attribuire alle componenti dei costi operativi incentivanti valore nullo.

$$COI_{TV,a}^{exp} = € 0,00$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = € 0,00$$

Con nota prot. n° 2741 del 05.05.2023, acquisita al protocollo dell'EdA Benevento in data 08.05.2023 al progressivo n° 448, il Comune di Faicchio ha inoltrato all'ETC istanza di rettifica del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 relativamente all'anno 2023, con richiesta di valorizzazione della parte fissa dei Costi Operativi Incentivanti con l'importo di € 157.441.

La componente inerente ai *Costi Operativi Incentivanti Fissi* ($COI_{TF,a}^{exp}$) di cui all'articolo 10 del MTR-2 ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.

Nel merito, nella Relazione Tecnica predisposta dal comune a supporto della

richiesta di cui innanzi, si precisa che: “la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Faicchio è stata effettuata, **fino al mese di ottobre 2022** con n.5 unità di personale di ruolo del Comune e con mezzi propri e in noleggio; in considerazione della vastità delle aree agricole, fino all’anno 2022, in diverse zone ed aree del territorio, veniva effettuata in misura limitata la raccolta della frazione organica; tale modalità di raccolta non consentiva di rispettare gli standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei disciplinati dal “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.; in seguito ad una ricognizione di personale e mezzi propri, nell’anno 2022 si è reso necessario procedere ad una **esternalizzazione** del servizio, dovendo ampliare sia le zone servite sia la raccolta, predisponendo quindi il ritiro porta a porta di tutti i rifiuti solidi urbani”

Il Comune precisa, altresì, che; “a seguito dell’esternalizzazione della raccolta dei rifiuti, che si è resa indispensabile a partire dal mese di Novembre 2022, consentendo un incremento qualitativo del servizio e un ampliamento degli utenti fruitori dello stesso, **si rende necessario procedere ad un adeguamento del PEF 2022 -2025 a partire dall’anno 2023**, in quanto si registra in tale esercizio un aumento di € 157.441,00 che trova giustificazione come segue:

AMPLIAMENTO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO): a seguito di numerose richieste da parte di cittadini di diverse aree agricole, nell’anno 2022 si è dato corso al ritiro porta a porta della frazione organica (umido) con proprio personale. La raccolta porta a porta della frazione organica si è dimostrata da subito molto dispendiosa ed onerosa, non essendo sufficiente il personale comunale già impegnato nella raccolta.

Trattandosi di zone ed aree agricole a volte distanti, la raccolta porta a porta ha dato corso a delle problematiche non preventivamente prese in considerazione tra le quali:

- Maggiori distanze, con consistenti maggiori km percorsi con gli automezzi, per cui più spese di autotrazione e di manutenzione;
- Maggiore numero di sacchetti biodegradabili e compostabili consegnate e ritirate, con maggiori costi;
- Maggiore quantità di umido raccolto, trasportato e costi operativi per attività di trattamento, con conseguenti maggiori costi;
- Impiego di personale non sufficiente”.

Il Comune, infine, comunica che: “con Determina del Settore Tecnico Manutentivo n. 117/259 è stato aggiudicato in via definitiva il Servizio triennale di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana - appalto a ridotto impatto ambientale - nel territorio comunale di Faicchio, per tre anni a decorrere dal 01.11.2022 e fino al 31.10.2025, all’operatore economico **Lavorgna SRL Società Unipersonale**, c.f. p. iva 01033540624, con sede in San Lorenzello (BN), al prezzo di €. 1.326.175,86 comprensivo di € 14.557,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”.

Nel caso specifico, l'ETC ritiene corretta la valorizzazione dei $COI_{TF,a}^{exp}$ relativi all'anno 2023 operata a cura del Comune di Faicchio in quanto i maggiori oneri che vanno a gravare sulla tariffa possono considerarsi come finalizzati a sostenere il processo di implementazione delle attività gestite, sia in termini di qualità del servizio che di ampliamento del perimetro gestionale, nonché a scongiurare l'instaurarsi di situazioni di squilibrio economico e finanziario che possano determinare rischi per l'ordinaria continuità del servizio.

Risulta, tuttavia, opportuno evidenziare che – come esplicitamente riportato ai punti 10.4 e 10.5 del MTR-2 – il comune (e per esso il soggetto gestore) “... assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo”; quindi, nel caso in cui gli obiettivi fissati e che hanno determinato a quantificazione dei costi incentivanti non vengano conseguiti, l'MTR-2 prevede nell'anno $(a+2)$ un recupero – solo se a vantaggio dell'utenza - dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle citate componenti in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità, proporzionando l'entità del recupero alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Il Comune di Faicchio, infine, precisa che per il successivo biennio del PEF (anni 2024 e 2025), sulla scorta dei dati di bilancio del Comune e del nuovo soggetto gestore, provvederà all'aggiornamento secondo le modalità ed i criteri individuati da ARERA con proprio specifico provvedimento.

Si confermano, pertanto, i valori attribuiti dal comune:

$$COI_{TV,a}^{exp} = € 0,00$$

$$COI_{TF,2022}^{exp} = € 0,00 \quad COI_{TF,2023}^{exp} = € 157.441,00 \quad COI_{TF,2024}^{exp} = € 0,00 \quad COI_{TF,2025}^{exp} = € 0,00$$

3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente attesta di aver provveduto ad esperire le necessarie verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del MTR-2 e, nello specifico, delle tabelle e delle indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di *sharing* sono determinati in piena autonomia dall'ETC nell'ambito di *ranges* prestabiliti da ARERA.

3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”

In relazione alla situazione attuale, che vede l'Ente d'Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n° 14/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., si è scelto di attribuire al fattore “b” il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che nella Relazione predisposta dal Comune si dichiara che: “Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di materiali direttamente dal Comune di Faicchio; Non sono stati conseguiti ricavi per vendita di energia direttamente dal Comune di Faicchio; Non sono stati conseguiti corrispettivi riconosciuti dal CONAI direttamente al Comune di Faicchio” e nel tool MTR-2 non vengono valorizzate le celle AR ed ARsc, viene attribuito al fattore “b” il valore minimo del range:

b = 0,30

3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”

Il fattore “ ω ” rappresenta il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (ω_a)

L'Ente territorialmente competente definisce il valore del fattore ω in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ e nel rispetto della matrice riportata nell'art. 3.2 del MTR-2.

Le valutazioni di merito riguardano:

- il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,2;0,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,4;-0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente;
- il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero; il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.15, 0,0]$ in caso di valutazione soddisfacente;
- ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

In relazione, quindi, alle precedenti valutazioni, il fattore ω_a può assumere, come detto, i valori riportati nella matrice seguente (art. 3.2 del MTR-2):

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Il fattore ω_a può, pertanto, assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1; 0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore 0,4 indica performance molto basse.

Si è scelto di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio: a titolo esemplificativo, verrà attribuito un valore massimo assoluto (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n° 14/2016 e ss.mm.ii.*); per percentuali intermedie verrà attribuito un valore proporzionale.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Faicchio l'ultima percentuale riportata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari all'84,30% per l'anno 2020 ed il tasso di riciclaggio è pari al 64,96 %, considerati i valori dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nel seguito definiti, si assegna al fattore ω_a il seguente valore:

$\omega_a = 0,20$

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e, la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)

$\gamma_{1,a}$ è valorizzato nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere: pertanto si è scelto di assegnare un valore massimo assoluto per i comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore o uguale al 45%; per valori di percentuale di RD compresi tra 45,01 % e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale.

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{1,a}$ – che può essere compreso tra i due *ranges*:

$-0,20 < \gamma_{1,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)
 $-0,40 < \gamma_{1,a} < -0,20$ (valutazione non soddisfacente)

assumerà il valore definito secondo i seguenti intervalli:

$\%RD < 45,00\%$ → $\gamma_{1,a} = -0,40$
 $45,01\% \leq \%RD < 64,99\%$ → $-0,40 < \gamma_{1,a} \leq -0,20$
 $\%RD \geq 65\%$ → $\gamma_{1,a} = 0,0$

Atteso l'84,30 % di RD riportato per l'anno 2020 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato a $\gamma_{1,a}$ il valore dell'inerente range, pari a: 0,0

$\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è scelto di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) ed il valore minimo per i comuni che presentano una percentuale di riciclo inferiore al 50%; per *performance* intermedie rispetto ai due limiti, verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{2,a}$ – che può essere compreso tra i due *ranges*:

$0,15 < \gamma_{1,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)
 $-0,30 < \gamma_{1,a} < -0,15$ (valutazione non soddisfacente)

assumerà il valore definito secondo i seguenti intervalli:

$\%TR < 50,00\%$ → $\gamma_{2,a} = -0,30$
 $50,01\% \leq \%TR < 69,99\%$ → $-0,30 < \gamma_{1,a} \leq -0,15$
 $\%TR \geq 70\%$ → $\gamma_{1,a} = 0,0$

Atteso il 64,96 % di tasso di riciclaggio riportato per l'anno 2020 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato a $\gamma_{2,a}$ il valore determinato per interpolazione, pari a: - 0,1878

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0,0$	$-0,4 < \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0,0$	$-0,3 < \gamma_2 \leq -0,15$

	$-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

3.5 – Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ riferite alle annualità pregresse, così come espresse nella relazione di accompagnamento del Comune.

Nella medesima relazione e nel tool MTR-2 vengono riportate le seguenti componenti a conguaglio:

anno 2022	$RCtot_{TV,a} = € 5.256$	$RCtot_{TF,a} = € 10.535$
anno 2023	$RCtot_{TV,a} = € 5.256$	$RCtot_{TF,a} = € 10.535$
anno 2024	$RCtot_{TV,a} = € 0,0$	$RCtot_{TF,a} = € 0,0$
anno 2025	$RCtot_{TV,a} = € 0,0$	$RCtot_{TF,a} = € 0,0$

3.6 – Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili come risultanti dall'Allegato 1.

3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 – Rimodulazione dei congruagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i congruagli.

3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita

3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di Faicchio – ai fini del raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti - produce istanza – ex art. 4.6 del MTR-2 - per il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 del MTR-2.

Pertanto, in conformità con quanto indicato all'art. 4.6 del citato Allegato 1 alla deliberazione ARERA n° 363/2021, l'ETC ha provveduto ad integrare la relazione di competenza con specifiche valutazioni in ordine ai motivi che determinano il superamento del limite alla crescita annuale così come innanzi quantificato.

Nel dettaglio, l'istanza presentata dal Comune precisa quanto segue:

- *la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Faicchio è stata effettuata, **fino al mese di ottobre 2022 con n.5 unità di personale di ruolo** del Comune e con mezzi propri e in noleggio;*
- *in considerazione della **vastità delle aree agricole**, fino all'anno 2022, in diverse zone ed aree del territorio, veniva effettuata in misura limitata la raccolta della frazione organica;*
- *tale modalità di raccolta non consentiva di rispettare gli standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei disciplinati dal "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.;*
- *in seguito ad una ricognizione di personale e mezzi propri, nell'anno 2022 si è reso necessario procedere ad una **esternalizzazione** del servizio, dovendo ampliare sia le zone servite sia la raccolta, predisponendo quindi il ritiro porta a porta di tutti i rifiuti solidi urbani;*
- *con Determina del Settore Tecnico Manutentivo n. 117/259 è stato **aggiudicato in via definitiva il Servizio triennale di Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani** ed assimilati e servizi di igiene urbana - appalto a ridotto impatto ambientale - nel territorio comunale di Faicchio, per tre anni a decorrere dal 01.11.2022 e fino al 31.10.2025, all'operatore economico Lavorgna SRL Società Unipersonale, c.f. p. iva 01033540624, con sede in San Lorenzo (BN), al prezzo di €. 1.326.175,86 comprensivo di € 14.557,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.*

Preso atto che:

- *il Comune di Faicchio ha elaborato il PEF del periodo 2022 - 2025, trasmettendolo all'ATO di Benevento per la validazione, secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della delibera ARERA n.44/2019;*
- *l'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con determina del Direttore Generale n.77 del 25-05-2022 ha approvato il PEF anno 2022-2025 del Comune di Faicchio per un importo di euro 463.475,00;*

Considerato che:

- *il territorio comunale di Faicchio ha un'estensione geografica di kmq 43,99, una rete viaria comunale di oltre 100 Km ed una densità abitativa (abitanti/Kmq) di 80,59, con una frazione sita a circa Km 3,5 e n.5 piccoli centri abitativi definiti località, con più del 70% della popolazione residente nelle aree agricole, con distanze dal Capoluogo anche di 5-10 Km.;*
- *lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, anche alla Frazione Massa e alle varie località periferiche, continua ad essere svolto con proprio personale e mezzi che incidono in misura limitata sui costi del PEF;*
- *a seguito dell'esternalizzazione della raccolta dei rifiuti, che si è resa indispensabile a partire dal mese di Novembre 2022, consentendo un incremento qualitativo del servizio e un ampliamento degli utenti fruitori dello stesso, **si rende necessario procedere ad un adeguamento del PEF 2022 -2025 a partire dall'anno 2023**, in quanto si registra in tale esercizio un aumento di € 157.441,00 che trova giustificazione come segue:*

AMPLIAMENTO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO): *a seguito di numerose richieste da parte di cittadini di diverse aree agricole, nell'anno 2022 si è dato corso al ritiro porta a porta della frazione organica (umido) con proprio personale. La raccolta porta a porta della frazione organica si è dimostrata da subito molto dispendiosa ed onerosa, non essendo sufficiente il personale comunale già impegnato nella raccolta.*

Trattandosi di zone ed aree agricole a volte distanti, la raccolta porta a porta ha dato corso a delle problematiche non preventivamente prese in considerazione tra le quali:

- *Maggiori distanze, con consistenti maggiori km percorsi con gli automezzi, per cui più spese di autotrazione e di manutenzione;*
- *Maggiore numero di sacchetti biodegradabili e compostabili consegnate e ritirate, con maggiori costi;*
- *Maggiore quantità di umido raccolto, trasportato e costi operativi per attività di trattamento, con conseguenti maggiori costi.*
- *Impiego di personale non sufficiente;*

Alla luce delle considerazioni suesposte, l'Ente, prendendo atto dell'impossibilità di procedere con proprio personale alla raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale garantendo gli standard di qualità

tecniche e contrattuali omogenei disciplinati dal “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif. ha approvato un nuovo piano industriale che prevedeva, a partire dalla fine dell’anno 2022, l’esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, tenendo conto dei seguenti maggiori costi di cui si richiede il riconoscimento:

norma di riferimento	Riferimenti contabili	Importo
Allegato A delibera 443 4.5 – le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti <i>CTSa</i> e <i>CTRa</i> ;	Affidamento LAVORGNA SRL	€ 118.546,00
Allegato A delibera 443 4.5 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.	Ampliamento del perimetro gestionale	€ 38.895,00
Totale		€ 157.441,00

Precisato, in linea generale, le valutazioni ed i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, possono riflettersi in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti (*QLa*) o di modifiche del perimetro gestionale (*PGa*) come esplicitamente evidenziato all’art. 4 del *MTR-2*.

In relazione a quanto dichiarato, pertanto, l’ETC – come già al precedente § 3.2.3 evidenziato - ritiene l’istanza proposta dal Comune di Faicchio condivisibile e meritevole di approvazione anche al fine di sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, di scongiurare l’instaurarsi di situazioni di squilibrio economico e finanziario ed assicurare il raggiungimento di livelli sempre più elevati di qualità del servizio.

Si ritiene, infine, opportuno rimarcare che il Comune di Faicchio esplicitamente dichiara che per il successivo biennio del PEF (anni 2024 e 2025), sulla scorta dei dati di bilancio del Comune e del nuovo soggetto gestore, provvederà all’aggiornamento secondo le modalità ed i criteri individuati da ARERA con proprio specifico provvedimento.

3.11 – Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n° 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2024
Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – Parte Variabile	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0
Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – Parte Fissa	€ 2.502	€ 2.467	€ 2.467	€ 2.467
Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – TOTALE	€ 2.502	€ 2.467	€ 2.467	€ 2.467

3.12 - Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il modello di calcolo predisposto dal Comune, viene definito il corrispettivo complessivo riconosciuto, scomposto in componente "variabile" e componente "fissa", di seguito riportato.

Il corrispettivo riconosciuto costituisce l'importo massimo che può essere posto a carico degli utenti finali per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani erogato nell'ambito tariffario di competenza ed assume piena ed immediata efficacia "... fino all'approvazione da parte dell'Autorità".

Atteso il rettificato importo della componente $COI_{TF,2023}^{exp}$ nel foglio IN_COexp-RC-T del tool MTR-2, la presente annulla e sostituisce la precedente Relazione allegata alla Determinazione del DG n° 77 del 25 maggio 2022.

ANNO 2022

- **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 463.475**
 - ✓ Componente Variabile € 289.810
 - ✓ Componente Fissa € 173.666

ANNO 2023

- **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 628.723**
 - ✓ Componente Variabile € 289.549
 - ✓ Componente Fissa € 339.174

ANNO 2024

- **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 465.061**
 - ✓ Componente Variabile € 284.293
 - ✓ Componente Fissa € 180.766

ANNO 2025

- **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 465.061**
 - ✓ Componente Variabile € 284.293
 - ✓ Componente Fissa € 180.766



Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Faicchio			Ambito tariffario: Comune di Faicchio			Ambito tariffario: Comune di Faicchio			Ambito tariffario: Comune di Faicchio		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	-	28.965	28.965	-	28.937	28.937	-	28.937	28.937	-	28.937	28.937
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	57.198	57.198	-	57.141	57.141	-	57.141	57.141	-	57.141	57.141
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	112.301	112.301	-	112.189	112.189	-	112.189	112.189	-	112.189	112.189
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	62.493	62.493	-	62.431	62.431	-	62.431	62.431	-	62.431	62.431
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{RP}_{11A,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{RP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{IP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing sa	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di sharing b(1+sa)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+sa)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot,IV}	-	5.256	5.256	-	5.256	5.256	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	23.595	23.595	-	23.595	23.595	-	23.595	23.595	-	23.595	23.595
Recupero delta $(\sum I_a - \sum I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum I_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	289.810	289.810	-	289.549	289.549	-	284.293	284.293	-	284.293	284.293
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	31.208	31.208	-	31.177	31.177	-	31.177	31.177	-	31.177	31.177
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	6.000	6.000	-	5.994	5.994	-	5.994	5.994	-	5.994	5.994
Costi generali di gestione CGG	-	25.860	25.860	-	25.834	25.834	-	25.834	25.834	-	25.834	25.834
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	-	31.859	31.859	-	31.828	31.828	-	31.828	31.828	-	31.828	31.828
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	115.345	115.345	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	115.345	115.345	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	3.254	3.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	118.600	118.600	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230	-	115.230	115.230
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{RP}_{11B,II}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{RP}_{II}	-	-	-	-	11.500	11.500	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO^{IP}_{II}	-	-	-	-	157.441	157.441	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{FI}	-	10.535	10.535	-	10.535	10.535	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	2.534	2.534	-	2.534	2.534	-	2.534	2.534	-	2.534	2.534
Recupero delta $(\sum I_a - \sum I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum I_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	173.466	173.466	-	339.174	339.174	-	180.768	180.768	-	180.768	180.768
$\sum I_a = \sum I_{Va} + \sum I_{Fa}$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	463.475	463.475	-	628.723	628.723	-	465.061	465.061	-	465.061	465.061
$\sum I_a = \sum I_{Va} + \sum I_{Fa}$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	-	463.475	463.475	-	628.723	628.723	-	465.061	465.061	-	465.061	465.061
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			84%			84%			84%			84%
$\bar{Q}_{a,2}$ ton			929,29			929,29			929,29			929,29
costo unitario effettivo - Cueli €/cent/Rg			46,74			48,42			49,87			47,46
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbaggio standard/costo medio settore)			37,07			38,23			38,23			38,23
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
totale y			-0,19			-0,19			-0,19			-0,19
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,81			0,81			0,81			0,81
Verifica del limite di crescita												
$\bar{P}I_{a,0}$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p₁			5,59%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p₁)			1,0559			1,0559			1,0559			1,0559
$\sum I_{a,0}$			463.475			628.723			465.061			465.061
$\sum I_{V,0,1}$			156.945			289.810			289.549			284.293
$\sum I_{F,0,1}$			292.997			173.666			339.174			180.768
$\sum I_{a,1}$			449.942			463.475			428.723			465.061
$\sum I_{a,1} / \sum I_{a,0}$			1,0301			1,3665			0,7397			1,0000
$\sum I_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delta $(\sum I_{a,1} - \sum I_{max})$			463.475			489.384			465.061			465.061
			-			139.339			-			-
IVA dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum I_{max})$	-	289.810	289.810	-	289.549	289.549	-	284.293	284.293	-	284.293	284.293
IVA dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum I_{max})$	-	173.466	173.466	-	339.174	339.174	-	180.768	180.768	-	180.768	180.768
$I_a = I_{Va} + I_{Fa}$ dopo distribuzione delta $(\sum I_a - \sum I_{max})$	-	463.475	463.475	-	628.723	628.723	-	465.061	465.061	-	465.061	465.061
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.502			2.467			2.467			2.467
$\sum I_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			289.810			289.549			284.293			284.293
$\sum I_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			171.164			336.707			178.301			178.301
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			460.973			626.256			462.594			462.594
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMUNE DI FAICCIO

All.B - Tariffe utenze domestiche - Anno 2023

Categoria Rsu	Nucleo Familiare	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Ka	Kb
010000 - Utenze domestiche	Uno	1,0601	89,5181	0,75	0,8
010000 - Utenze domestiche	Due	1,2438	179,0362	0,88	1,6
010000 - Utenze domestiche	Tre	1,4134	229,3902	1	2,05
010000 - Utenze domestiche	Quattro	1,5265	335,693	1,08	3
010000 - Utenze domestiche	Cinque	1,5689	402,8316	1,11	3,6
010000 - Utenze domestiche	Sei o più	1,5548	458,7804	1,1	4,1

COMUNE DI FAICCHIO

All.B - Tariffe utenze non domestiche - Anno 2023

Categoria Rsu	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	Kc	Kd
020100 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4252	0,1359	0,41	3,55
020200 - Campeggi, distributori carburanti	0	0	0	0
020300 - Stabilimenti balneari	0	0	0	0
020400 - Esposizioni, autosaloni	0	0	0	0
020500 - Alberghi con ristorante	1,3275	0,4318	1,28	11,28
020600 - Alberghi senza ristorante	0	0	0	0
020700 - Case di cura e riposo	0	0	0	0
020800 - Uffici, agenzie, studi professionali	2,15	0,58	1,05	9,26
020900 - Banche ed istituti di credito	1,0164	0,3284	0,98	8,58
021000 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,089	0,3533	1,05	9,23
021100 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3171	0,4272	1,27	11,16
021200 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,9541	0,3101	0,92	8,1
021300 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,2238	0,3969	1,45	12,75
021400 - Attività industriali con capannoni di produzione	0	0	0	0
021500 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8401	0,2729	0,81	7,13
021600 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,1146	2,3109	6,86	60,37
021700 - Bar, caffè, pasticceria	5,5485	1,8014	5,35	47,06
021800 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,7527	0,5681	1,69	14,84
021900 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6757	0,8262	2,58	22,68
022000 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,8182	1,8902	5,61	49,38
022100 - Discoteche, night club	3,58	0,97	1,75	15,43